

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 10803/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10803 del 2022, proposto da Emanuela Ghirardin, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Già M.I.U.R., non costituito in giudizio;

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Ersilia Lisa Magliulo, non costituito in giudizio;

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA:

1. Del D.D.G. prot. n. 776 del 22.07.2022 del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, avente ad oggetto l'approvazione delle “graduatorie provinciali permanenti relative ai profili professionali di Assistente amministrativo – Area B, Assistente Tecnico – Area V, Addetto alle aziende

agrarie – Area As, Cuoco – Area B, Collaboratore Scolastico – Area A, Guardarobiere – Area B, Infermiere – Area B, del personale A.T.A. Statale degli Istituti e Scuole di Istruzione Primaria, Secondaria, degli Istituti d'Arte, dei Licei Artistici, delle Istituzioni Educative e delle Scuole Speciali Statali della provincia di Roma”, nella parte in cui la ricorrente risulta inserita alla posizione n. 277 con il punteggio complessivo di 31,90, in luogo di quello spettante pari a complessivi 39,75 punti, nel profilo di Assistente Amministrativo;

2. Del D.D.G. M.I. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1137 del 08.08.2022 con il quale è stata rettificata la graduatoria in oggetto, nella parte in cui non è stata disposta alcuna modifica in favore della ricorrente;

3. Del D.D.G. M.I. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 1314 del 24.08.2022 con il quale è stata ulteriormente rettificata la graduatoria in oggetto, nella parte in cui non è stata disposta alcuna modifica in favore della ricorrente;

4. Del D.D.G. M.I. – U.S.R. per il Lazio prot. n. 27823 del 26.08.2022 con il quale sono stati individuati quali destinatari di proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato i candidati inseriti nella graduatoria provinciale permanente relativa al profilo professionale di Assistente Amministrativo della Provincia di Roma, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo della ricorrente;

5. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente.

6. Nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno della graduatoria provinciale permanente per il proprio profilo con il legittimo punteggio di 39,75, nonché nell'elenco dei candidati individuati quali destinatari di contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati inseriti nella graduatoria impugnata dall'odierno ricorrente, che dovrà essere effettuata da quest'ultimo mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019;

Considerato che le esigenze cautelari del ricorrente possono essere soddisfatte tramite la celere fissazione del merito, senza concedere misure interinale vista l'esigenza di cui al capoverso che precede.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) Respinge la domanda cautelare e fissa udienza di merito al 4 aprile 2023.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Silvia Piemonte, Referendario

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giovanni Caputi

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO